



## IL DIRETTORE DELL'INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA

Determina n. 275/19 del 14/11/2019

**OGGETTO:** Determina a contrarre per lavori di somma urgenza per interventi di riparazione dell'impianto termico e di alcune tubature idrauliche dell'impianto idrico della sede di Monte Porzio Catone dell'INAF-OAR. Impegno di spesa.

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**";

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)**" ed, in particolare, l'articolo 26;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che, tra l'altro, istituisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", ed, in particolare, l'articolo 58;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**";



**VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, ed, in particolare, l'articolo 1;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**"Legge di contabilità e finanza pubblica"**) ed, in particolare, l'articolo 2;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione"**, e che dispone, tra l'altro, che, qualora **"...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."**;

**VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del **"...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..."**;
- le **"...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui**



all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...";

- fermi restando "...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "Consip Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
  - hanno "modificato" la disciplina vigente in materia di "aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali";
  - hanno "riordinato" la "disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50"

**VISTI** in particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, i quali prevedono che:

- le "...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 209.000,00...";
- le "...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori



economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:

- i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie...";

*VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;*

*VISTO lo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 maggio 2018, numero 42 ed entrato in vigore dal 24 settembre 2018;*

*VISTO il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;*

*VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;*

*VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;*

*VISTO il Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 "Decreto sblocca cantieri", convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019;*



**VISTO** il DM 37/2018 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-  
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni  
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

**VISTO** il D.lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento  
energetico nell'edilizia";

**VISTO** il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia  
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la  
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi  
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"

**VISTO** il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.  
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

**CONSIDERATO** che, tra gli altri, l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,  
forniture e concessioni deve essere svolta, tra gli altri, nel rispetto del principio di economicità  
così come richiamato all'art. 30 comma 1 del Codice dei contratti;

**CONSIDERATO** che, in occasione dell'accensione invernale degli impianti termici è stata  
rilevata una grave perdita d'acqua in corrispondenza dalle tubazioni da 4" interrate nella tratta  
compresa tra la centrale termica e la sottocentrale termica oltre a varie perdite riscontrate su  
n. 5 radiatori e che, per non danneggiare i circuiti di scambio delle caldaie, l'impianto termico  
dell'edificio principale è stato spento e, di conseguenza, l'edificio in questione è rimasto privo  
di riscaldamento e di acqua calda sanitaria;

**PRESO ATTO** inoltre, che nello stesso periodo è stata accertata dai tecnici dell'ACEA una  
perdita occulta nella condotta dell'acqua potabile a servizio della stanza adibita a custodia e  
dell'abitazione di un custode, che tali condutture non possono essere chiuse per evidenti motivi  
igienici e che il protrarsi della perdita comporta un danno economico per l'Amministrazione  
OAR;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il microclima è  
annoverato tra le fonti di rischio per la salute dei lavoratori e che, ai sensi del punto 1.9.2.1  
dell'allegato IV del precitato Decreto, "La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata  
all'organismo umano durante il tempo di lavoro" e che attualmente la temperatura ambientale  
minima rilevata è di circa 12°C con trend in discesa, motivo per cui si ritiene indispensabile  
procedere al più rapido ripristino della funzionalità dell'impianto termico;

**PRESO ATTO** che per rimuovere lo stato d'urgenza è necessario procedere a saggi per  
l'individuazione dei guasti ed a successivi lavori di riparazione e ripristino dei siti interessati  
dagli interventi;

**CONSIDERATO** il verbale di somma urgenza Prot. 1937 del 11/11/2019 redatto dal R.U.P.  
Dott. Francesco Massaro, visto e approvato dal Direttore dell'INAF\_OAR Dott. Lucio Angelo  
Antonelli;

**CONSIDERATO** che per i suddetti motivi è che per tale motivo il RUP, ai sensi del comma 2  
dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, ha ritenuto opportuno procedere in "somma urgenza" e di  
affidare l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta LIGNICARBO TERMICA  
INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l., attuale affidataria del servizio di  
manutenzione degli impianti termici dell'OAR, per vie brevi e mediante l'invio di Email in data



Lun 4/11/2019 contenente un'esplicita richiesta intervento urgente, richiesta alla quale, però, la ditta non dava alcun seguito;

**PRESO ATTO** che, a seguito di solleciti, la Ditta LIGNICARBO TERMICA INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l., senza aver effettuato alcun saggio o sopralluogo da parte dei responsabili tecnici, inviava solo una email in data di Venerdì 8/11/19 con prezzi degli scavi ed opere edili pari ad Euro 150,00 al metro oltre IVA e di Euro 170,00 per la fornitura in opera di una singola tubazione in ferro DN100 e di Euro 190,00 per singola tubazione tipo PPR per una cifra complessiva superiore a 50.000 Euro, che veniva ritenuta dal R.U.P. eccessiva;

**PRESO ATTO** dal Dr. Francesco Massaro che la Ditta LIGNICARBO TERMICA INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l., non si è presentata sul luogo dove intervenite per i lavori urgenti di cui alla presente determina, il RUP ha proceduto a convocare, per la vie brevi in data Lunedì 11/11/2019, la ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l., invito formalizzato con lettera prot. 1951 inviata via email in data Martedì 12/11/2019;

**PRESO ATTO** che il Dott. Francesco Massaro in qualità di RUP e in considerazione dell'inerzia della ditta e dei tempi lunghi di risposta della Ditta LIGNICARBO TERMICA INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI S.r.l., non compatibili con l'urgenza richiesta per l'intervento oltre ai prezzi indicati ritenuti eccessivi, il RUP ha proceduto a convocare per vie brevi in data Lunedì 11/11/2019 la ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l., invito formalizzato con lettera prot. 1951 inviata via email in data Martedì 12/11/2019;

**CONSIDERATO** che la ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l., interpellata dal RUP per i lavori in oggetto è stata in precedenza affidataria di un ordine per la fornitura in opera di un condizionatore monosplit per l'INAF-OAR;

**PRESO ATTO** che, alla luce della recente giurisprudenza, il principio di rotazione non deve essere ritenuto un divieto assoluto al riaffidamento, ma un principio generale a cui l'azione amministrativa, in generale, deve tendere;

**CONSIDERATO** altresì che il principio di rotazione può essere derogato a giudizio del RUP purché opportunamente motivato;

**ACCERTATA** che la qualità delle prestazioni e la tempestività nell'esecuzione della precedente fornitura sono state eseguite dalla Ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l. correttamente, a regola d'arte, con livello qualitativo elevato, nel pieno rispetto dei tempi, dei costi pattuiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia di impianti e sicurezza. Tutte le predette circostanze hanno contribuito alla massima soddisfazione della Stazione Appaltante;

**CONSIDERATO** infine il modesto importo del precedente affidamento pari a Euro 1.936,00 oltre IVA, ben al di sotto della soglia dei 40.000 euro;

**CONSIDERATA** l'accettabilità di tutte le motivazioni sopra indicate, per cui si ritiene ammissibile, in questo specifico caso, derogare al "*principio di rotazione*";

**PRESO ATTO** che la ditta, **Compagnone Impianti S.r.l.**, ha accettato l'invito ed ha provveduto ad inviare presso l'INAF-OAR gli uomini e i mezzi necessari per la verifica del lavoro;

**PRESO ATTO** della effettiva necessità di procedere rapidamente e senza indugio alla individuazione dei guasti ed alla riparazione dell'impianto termico a servizio dell'edificio principale e dell'impianto di adduzione dell'acqua a servizio dell'abitazione del custode presso



la sede di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma, mediante l'esecuzione di lavori da computare a consuntivo, secondo quanto disposto e dichiarato dal Dott. Francesco Massaro, Responsabile dei Servizi tecnici e Generali dell'INAF-OAR;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del dell'articolo 163, comma 1 e comma 2, del Codice degli Appalti è possibile procedere ad un affidamento in forma diretta da parte del RUP ad unico operatore economico;

**VALUTATA** le circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio si procede a trattativa diretta con tempi ristretti ovvero dando all'operatore economico tre giorni per produrre la relativa offerta;

**INDIVIDUATA** dal Dott. Francesco Massaro, Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, la ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l., con sede legale in via Castagnevizza, 45/B, 00054 Fiumicino (RM), P.IVA e codice fiscale n. 05770931003, che risulta essere accreditata sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, e che può fornire quanto richiesto;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 che "Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati".

**CONSIDERATO** l'obbligo del Responsabile del procedimento di compilare, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, e di trasmettere la stessa alla stazione appaltante che dovrà provvedere alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori ai sensi dell'art. 4 dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** che l'importo di spesa presunta non supera l'ammontare di € 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente Prof. Nicolò D'Amico dello "Istituto nazionale di Astrofisica" numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il Dott. Lucio Angelo Antonelli è stato nominato Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Roma", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

**VISTA** la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale Dott. Gaetano Telesio dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", con la quale è stato conferito al Dott. Lucio Angelo Antonelli l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico di Roma", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

**VISTA** la deliberazione del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2019;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa



## DETERMINA

**Articolo 1.** Di incaricare il **Dott. Francesco Massaro**, CTER IV Livello in servizio presso lo "**Osservatorio Astronomico di Roma**", già nominato con determina a propria firma n. 66/19 del 27 Marzo 2019, quale "**Responsabile Unico del Procedimento**" per i lavori, i servizi generali e tecnici dello stesso Osservatorio, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i., il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo in merito ai lavori in oggetto.

**Articolo 2.** ai sensi del dell'articolo 163, comma 1 e comma 2, del Codice degli Appalti si affida in forma diretta da parte del RUP i lavori alla Ditta COMPAGNONE IMPIANTI S.r.l., con sede legale in via Castagnevizza, 45/B, 00054 Fiumicino (RM), P.IVA e codice fiscale n. 05770931003;

**Articolo 3.** Di stabilire le sottoelencate clausole essenziali del contratto:

- a) i lavori in somma urgenza dovranno avvenire entro 30gg dall'affidamento;
- b) Il pagamento sarà successivo al ricevimento della fattura elettronica, che dovrà riportare i dati essenziali CIG e CUP, ed avverrà entro il termine di 30 giorni tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previa rilascio del verbale a conclusione dei lavori a firma dal "**Responsabile Unico del Procedimento**".

**Articolo 5.** Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa presunto pari ad € 48.800 I.V.A. compresa, che graverà sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.06 "**Osservatorio di Roma**", "**Codice Funzione Obiettivo**" 1.02.03.09 "**Piano triennale di edilizia 2016**", **Capitolo** 1.03.02.09.008 "**Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Monte Porzio Catone, li 14 Novembre 2019

IL DIRETTORE dell'INAF-OAR  
 Dott. Lucio Angelo ANTONELLI

FM/DG